



**ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DEL 23 GIUGNO 2021**

DELIBERAZIONE N° 20/2021

OGGETTO: Approvazione “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato” della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

L'anno duemilaventuno addì ventitré del mese di giugno, in videoconferenza SKYPE, si è riunito il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Risultano presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Dott.	Paolo Truzzu	Presidente	P
Avv.	Giuseppe Farris	Vice Presidente	A
Dott.	Peppino Calleda	Consigliere	P
Dott.	Ferdinando Coghe	Consigliere	P
Avv.	Giandomenico Sabiu	Consigliere	P
M°	Nicola Colabianchi	Sovrintendente	P
Dott.	Paolo Luigi Rebecchi	Presidente del Collegio dei Revisori	A
Dott.ssa	Natalia Manca	Revisore	A
Dott.ssa	Cinzia Pala	Revisore	A

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giuseppina Maria Monni.

IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Visti

1. la Legge 11/02/2005, n. 15 “*Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa*”;
2. il DPR 12/04/2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

3. la Legge 06/11/2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
4. il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
5. il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico;
6. le “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013*” adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
7. la Deliberazione n.19 del 5 agosto 2020 con cui il Consiglio di Indirizzo ha deliberato “*di affidare al M° Nicola Colabianchi, per tutta la durata dell’incarico di Sovrintendente, le funzioni di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza*”;

Preso atto

del “*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*” della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari che si compone di n.30 articoli e n.4 allegati, presentato dal Sovrintendente e redatto in ottemperanza alla Determina del Sovrintendente n.84 del 15/04/2021, che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Fondazione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

Sentiti

gli interventi del Presidente e dei Consiglieri;

Ritenuto

di dover opportunamente deliberare in merito

con votazione unanime legalmente espressa;

d e l i b e r a

1. di approvare il “*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*” della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari che si compone di n.30 articoli e n.4 allegati, presentato dal Sovrintendente, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sovrintendente di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del portale istituzionale della Fondazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del D.Lgs. n.267/2000.


IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Giuseppina Maria Monni)



IL PRESIDENTE

(Dott. Paolo Truzzu)





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

Approvato dal Consiglio di Indirizzo con Deliberazione n°20 del 23/06/2021

SOMMARIO

<u>Titolo I – PRINCIPI GENERALI</u>	4
<u>Articolo 1 (Definizioni e denominazioni)</u>	4
<u>Articolo 2 (Oggetto e finalità)</u>	5
<u>Articolo 3 (Adeguamenti ed aggiornamenti del regolamento)</u>	6
<u>Titolo II – MODALITÀ DI ACCESSO</u>	6
<u>Capo I - ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA L. 241/90 E DEL D.P.R. 184/2006</u>	6
<u>Articolo 4 (Finalità e Principi generali)</u>	6
<u>Articolo 5 (Responsabile del procedimento)</u>	7
<u>Articolo 6 (Accesso informale)</u>	7
<u>Articolo 7 (Accesso formale)</u>	8
<u>Articolo 8 (Controinteressati)</u>	8
<u>Articolo 9 (Accoglimento e rifiuto della richiesta)</u>	9
<u>Articolo 10 (Modalità di accesso)</u>	9
<u>Articolo 11 (Differimento dell'istanza di accesso)</u>	10
<u>Articolo 12 (Limitazione dell'accesso)</u>	11
<u>Articolo 13 (Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese)</u>	12
<u>Articolo 14 (Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Ente)</u>	13
<u>Articolo 15 (Comunicazioni)</u>	14
<u>Capo II – ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 1, D.LGS. 33/2013</u> ...14	14
<u>Articolo 16 (Accesso civico)</u>	14
<u>Articolo 17 (Legittimazione attiva)</u>	14
<u>Articolo 18 (Presentazione dell'istanza)</u>	15
<u>Articolo 19 (Gestione dell'istanza di accesso civico)</u>	15
<u>Capo III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2</u>	


TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

<u>DEL D.LGS. 33/2013.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 20 (Accesso civico generalizzato).....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 21 (Presentazione dell'istanza).....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 22 (Gestione della richiesta di accesso civico generalizzato).....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 23 (Accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato).....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 24 (Esclusione del diritto di accesso generalizzato).....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 25 (Eccezioni relative all'accesso generalizzato: rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico generalizzato).....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 26 (Richiesta di riesame).....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 27 (Impugnazioni).....</u>	<u>21</u>
<u>Titolo III – NORME FINALI.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 28 (Registro degli accessi).....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 29 (Norme di rinvio).....</u>	<u>22</u>
<u>Articolo 30 (Entrata in vigore).....</u>	<u>22</u>
<u>ALLEGATI.....</u>	<u>22</u>



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (*Definizioni e denominazioni*)

Nel presente regolamento si intendono per:

1. "Ente" o "Fondazione", la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari intesa quale ente di diritto privato in controllo pubblico;
2. "Decreto Trasparenza", il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
3. "Linee Guida sull'accesso civico", la delibera ANAC n. 1309/2016;
4. "Circolare", la circolare 30 maggio 2017, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
5. "Accesso documentale", l'accesso disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal DPR 184/2006 da parte di soggetti titolari di interessi qualificati;
6. "Accesso civico", l'accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsto dall'art. 5, co. 1, del Decreto Trasparenza;
7. "Accesso civico generalizzato", l'accesso ai dati ed ai documenti ulteriori, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Decreto Trasparenza;
8. "Responsabile del procedimento", il responsabile competente a predisporre l'atto conclusivo del procedimento o a svolgere l'istruttoria;
9. "RPCT", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dall'Ente;
10. "Interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
11. "Controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
12. "Documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Ente



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale;

13. "Dati sensibili", i dati personali individuati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;

14. "Dati giudiziari", i dati personali individuati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio del diritto di accesso nelle sue differenti tipologie, in osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il diritto di accesso è generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati della Fondazione.

3. Tale diritto costituisce principio generale dell'attività della Fondazione finalizzata a favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza.

4. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina delle seguenti modalità di accesso:

a) *Accesso documentale*, che comporta il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006;

b) *Accesso civico*, che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Fondazione abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 2 bis e art. 5, co. 1, del Decreto Trasparenza;

c) *Accesso generalizzato*, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art. 2 bis, 5, co. 2 e 5 bis, del Decreto Trasparenza.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

Articolo 3 (*Adeguamenti ed aggiornamenti del regolamento*)

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione adegua il presente regolamento alle leggi, ai provvedimenti e alle disposizioni che lo Stato e/o l'ANAC abbiano emanato in tema, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.
2. Spetta al Consiglio di Indirizzo della Fondazione proporre tutti gli aggiornamenti al presente Regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza.

Titolo II – MODALITÀ DI ACCESSO

Capo I - ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA L. 241/90 E DEL D.P.R. 184/2006

Articolo 4 (*Finalità e Principi generali*)

1. In osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Fondazione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nei limiti e secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
2. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall'Ente o dallo stesso stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attività dell'Ente.
4. L'Ente non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 5 della Legge 241/1990.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FOND AZIONE

6. La pubblicità delle deliberazioni di carattere generale è assicurata attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Articolo 5 (*Responsabile del procedimento*)

1. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione individua nella persona del RPCT il responsabile del procedimento per l'accesso sia nell'ambito di procedimento non ancora concluso sia nell'ambito di procedimento concluso.
2. In entrambi i casi il responsabile del procedimento di accesso potrà – fornendo adeguate istruzioni – delegare un Funzionario della Fondazione. La delega è ammessa anche con riferimento a categorie di atti e procedimenti.

Articolo 6 (*Accesso informale*)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente, ove l'atto sia chiaramente ascrivibile ad un ufficio, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento di cui si chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto e attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal Responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento, ovvero estrazione di copia, viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora l'ufficio competente, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

Articolo 7 (Accesso formale)

1. Fuori dai casi di cui all'art. 7, il diritto di accesso si esercita mediante formale richiesta scritta da parte del richiedente o di un suo delegato, da depositare personalmente presso la segreteria della Fondazione, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Ente o per via postale, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 1.

2. Nell'istanza, l'interessato deve:

- a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;
- b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero di ogni elemento utile alla sua identificazione o reperimento;
- c) illustrare, eventualmente mediante adeguata documentazione, l'interesse diretto, concreto e attuale dell'avente diritto e della corrispondente situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare collegata al documento al quale è richiesto l'accesso in conformità alla legge e al regolamento;
- d) apporre data e sottoscrizione.

3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della richiesta presso la segreteria della Fondazione.

4. Tale termine, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.

5. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento amministrativo, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente invitando lo stesso a fornire chiarimenti in proposito, integrando la propria richiesta. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata e/o integrata.

Articolo 8 (Controinteressati)

1. Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, è tenuto a dare loro comunicazione mediante invio, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, di copia della richiesta di accesso.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso presso la segreteria della Fondazione, anche a mezzo posta elettronica certificata. Decorso tale termine, accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.
3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 9 (*Accoglimento e rifiuto della richiesta*)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.
2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
3. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

Articolo 10 (*Modalità di accesso*)

1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento ed è garantito tenendo anche conto delle attività e dell'organizzazione dell'Ente.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento, comprese le limitazioni di cui al presente Regolamento.

3. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il Responsabile del procedimento o suo delegato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.

4. I documenti amministrativi sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso di cui sono dati in visione, né alterati in alcun modo. Dello svolgimento dell'accesso presso gli uffici dell'Ente può essere redatto processo verbale in relazione alla complessità delle operazioni.

5. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti amministrativi presi in visione.

6. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, secondo le modalità che saranno periodicamente determinate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

7. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la richiesta senza corresponsione dell'importo di cui al comma precedente. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del D.Lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dati personali contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 11 (*Differimento dell'istanza di accesso*)

1. I documenti amministrativi non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia sufficiente far ricorso al differimento o alla limitazione.

2. Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:

a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività dell'Ente;

b) in ogni caso, per motivi attinenti al carico di lavoro o alla dotazione di



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

- personale;
- c) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
 - d) quando i documenti amministrativi non siano a diretta disposizione della Fondazione;
 - e) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente; nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;
 - f) richiesta di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;
 - g) segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, per i quali l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

3. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione del differimento agli interessati indicando la specifica motivazione, il termine, comunque ragionevole, entro il quale la documentazione sarà resa disponibile e le relative modalità di accesso.

Articolo 12 (*Limitazione dell'accesso*)

1. Il responsabile del procedimento può limitare motivatamente l'accesso previa audizione del Consiglio di Indirizzo. Di tale limitazione il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli interessati specificandone i motivi.

2. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione limita l'esercizio del diritto d'accesso qualora;

- a) il numero dei documenti da riprodurre sia tale da determinare attività o costi gravosi e non sopportabili;
- b) i documenti siano soggetti a particolari disposizioni per la



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

conservazione, ovvero la riproduzione potrebbe alterarli o danneggiarli;

- c) i documenti contengano dati personali la cui conoscenza non risulti necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli istanti. In tal caso, l'accesso è consentito unicamente mediante il rilascio di un estratto o con copertura dei dati.

3. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Articolo 13 (*Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese*)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 24 co. 7 della Legge n. 241/1990, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all'accesso:

- a) documentazione matricolare, rapporti informativi, note caratteristiche, accertamenti medico-legali, documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza dell'Ente;
- b) documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
- c) documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi;
- d) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
- e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
- f) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FOND AZIONE

patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

2. Per quanto riguarda l'istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza dell'Ente, qualora il segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l'accesso è escluso limitatamente alla parte che consente l'identificazione del soggetto segnalante.

Articolo 14 (*Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Ente*)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, co. 7, della Legge n. 241/1990, in relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici, ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;
- b) annotazioni, appunti e bozze preliminari;
- c) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Ente e siano in questi ultimi richiamati;
- d) gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa dell'Ente nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura penale;
- e) i verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo nelle parti riguardanti atti, documenti e informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno;
- f) convenzioni o accordi tra l'Ente e altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla divulgazione;
- g) i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione, alla concertazione e alla contrattazione sindacale,



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

2. L'accesso è, inoltre, escluso a fronte di istanze preordinate al controllo generalizzato dell'operato della Fondazione e in tutti i casi in cui norme speciali, anche di grado secondario, dettino discipline particolari in materia di esclusione del diritto di accesso.

Articolo 15 (*Comunicazioni*)

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.
2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:
 - a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) consegna a mano contro ricevuta.

**Capo II – ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 1, D.LGS.
33/2013**

Articolo 16 (*Accesso civico*)

1. Attraverso il proprio sito istituzionale, l'Ente garantisce la trasparenza delle informazioni favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

2. Il diritto di accesso civico consente a "chiunque" di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ente, in conformità al criterio della "compatibilità", in caso di omessa pubblicazione.

Articolo 17 (*Legittimazione attiva*)

1. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FOND AZIONE

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

3. Le istanze non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso. Sono considerate inammissibili richieste meramente esplorative finalizzate a individuare le informazioni di cui la Fondazione dispone.

Articolo 18 (*Presentazione dell'istanza*)

1. La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 2 bis dello stesso decreto.

2. La richiesta deve essere presentata al RPCT dell'Ente utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 2 al presente documento, che deve essere debitamente compilato e che deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l'identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto della richiesta. Non sono prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.

3. La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.

Articolo 19 (*Gestione dell'istanza di accesso civico*)

1. Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta.

2. In caso di mancata pubblicazione, si adopera affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, nel termine di trenta giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l'informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FOND AZ I O N E

3. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni il dato, documento o informazione sul sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

4. Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

Capo III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

Articolo 20 (*Accesso civico generalizzato*)

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui al precedente Capo.

Articolo 21 (*Presentazione dell'istanza*)

1. La richiesta di accesso civico generalizzato, predisposta utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, deve essere presentata alla Segreteria della Fondazione con le modalità descritte nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori" del sito istituzionale.

2. Ferme restando le successive indicazioni, l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato.

3. La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono anche descritte nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.

4. La richiesta deve contenere l'indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

5. Sono considerate inammissibili richieste meramente esplorative finalizzate a individuare le informazioni di cui la Fondazione dispone.

6. Non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di dati o di documenti che comportino un'attività di indagine, riorganizzazione o rielaborazione da parte dell'Ente.

7. La Fondazione si riserva, inoltre, l'ammissibilità e/o il differimento di richieste di accesso civico generalizzato relative ad un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, che imporrebbero un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della propria attività in violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità.

8. Nei casi di richiesta generica o di richiesta meramente esplorativa, l'Ente invita l'istante a precisare l'oggetto della richiesta o ad indicare elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse. L'invito è fatto per iscritto ed è inoltrato con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta e all'istante vengono assegnati dieci giorni per ridefinire l'oggetto della domanda. Il termine di trenta giorni per la definizione del procedimento decorre dalla ricezione della comunicazione con cui l'istante ha precisato la propria richiesta di accesso civico generalizzato. Laddove l'istante, richiesto con le modalità di cui sopra, non provveda a precisare la propria richiesta nel termine assegnato, l'Ente può dichiarare inammissibile la richiesta, dando atto della mancata ricezione di chiarimenti nella motivazione del provvedimento di diniego.

9. Nel caso in cui uno stesso richiedente, con ciò intendendosi anche una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo ente o ad un medesimo centro di interesse, proponga più domande entro un periodo di tempo limitato, l'Ente valuta l'impatto cumulativo delle istanze sul buon andamento della sua attività e, laddove ravvisi una manifesta irragionevolezza considerata sulla base dei parametri sopra indicati, procede analogamente a quanto sopra. Laddove il richiedente abbia formulato richieste identiche o sostanzialmente coincidenti, l'Ente ha facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, fermo restando che la precedente richiesta sia stata integralmente evasa.

Articolo 22 (*Gestione della richiesta di accesso civico generalizzato*)

1. Ricevuta l'istanza, la Segretaria attiva immediatamente l'istruttoria.
2. Il Responsabile del procedimento, se individua l'esistenza di controinteressati



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, co. 2 del Decreto Trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Cost.;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Ente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. Il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Articolo 23 (*Accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato*)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, la Segreteria provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l'indifferibilità dell'accesso, la Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

3. Per le eventuali modalità e costi di rilascio dei dati o documenti si rinvia a quanto già disposto nell'art. 10.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

Articolo 24 (*Esclusione del diritto di accesso generalizzato*)

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, co. 1, della Legge n. 241 del 1990.

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge e ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni l'Ente è tenuto a rifiutare l'accesso, trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ente deve preliminarmente verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Articolo 25 (*Eccezioni relative all'accesso generalizzato: rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico generalizzato*)

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la Fondazione deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
 - gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Amministrazione, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
 - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

5. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F O N D A Z I O N E

Articolo 26 (*Richiesta di riesame*)

1. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
2. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso.
3. La domanda di riesame è presentata utilizzando il Modulo di cui all'Allegato 4 al presente documento.
4. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina in materia, il RPCT provvede al riesame una volta sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta del RPCT. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
5. Laddove il riesame abbia ad oggetto dati e documenti detenuti dal RPCT, di modo che questo sia il soggetto deputato a gestire la richiesta di accesso, la richiesta di riesame andrà avanzata al Presidente del Consiglio di Indirizzo, eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame.

Articolo 27 (*Impugnazioni*)

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato o il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Titolo III – NORME FINALI

Articolo 28 (*Registro degli accessi*)

1. Tutte le richieste di accesso pervenute all'ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l'indicazione:
 - della data di ricezione della richiesta;



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE

- del tipo di richiesta pervenuta;
- dell'oggetto della richiesta;
- dell'esistenza dei controinteressati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso;
- della data dell'esito.

2. In considerazione delle dimensioni della Fondazione, il registro degli accessi viene tenuto dal RPCT presso la Segreteria, con l'ausilio dei dipendenti dell'Ente, con modalità digitali (formato excel) e viene pubblicato con cadenza semestrale nella Sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico".

Articolo 29 (*Norme di rinvio*)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all'accesso documentale si applicheranno le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i. nonché il DPR 184/2006.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché le Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 1310/2016 e la Circolare del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017.

Articolo 30 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. L'ente provvede a dare pubblicità al regolamento tramite la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso civico".

ALLEGATI:

Allegato 1 – modulo richiesta accesso documentale;

Allegato 2 – modulo richiesta accesso civico semplice;

Allegato 3 – modulo richiesta accesso civico generalizzato;

Allegato 4 – modulo richiesta di riesame.

Alla
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Via Efisio Cao di San Marco,
09128 Cagliari

**RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente in _____ CAP _____

Via/Piazza _____

tel./cell. _____ fax n. _____

E-mail _____ @ _____ [] barrare se e-mail con firma

certificata documento di identità : tipo _____ n. _____

_____ rilasciato in data _____ da _____

in qualità di diretto/a interessato/a all'accesso

in rappresentanza di (ditta, società, cooperativa, consorzio, ente) _____

_____ Denominazione o Ragione Sociale _____

_____ Con sede legale ovvero [] amministrativa nel Comune di _____

_____ (Prov. _____) Via/P.zza _____

_____ n. _____ CAP _____ Tel. _____

_____ Fax. _____ E-mail _____

_____ @ _____ [] barrare se e-mail con firma certificata

Iscritta alla CCIAA di _____ al n. _____

Iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000
e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE

l'esame

il rilascio in copia fotostatica

il rilascio in copia conforme all'originale

dei seguenti documenti: (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti sui quali si intende
esercitare l'accesso indicandone gli estremi ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione)

1) _____

- 2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

A tal fine dichiara:

LEGITTIMAZIONE DEL RICHIEDENTE
(Vengono richieste informazioni che costituiscono condizioni per l'accesso ai documenti)

- di avere titolo e legittimazione alla presentazione dell'istanza in

qualità di:

Diretto interessato dal procedimento

Controinteressato, potendo ottenere un pregiudizio dallo svolgimento del procedimento

Portatore di interesse diffuso in qualità di _____
Descrivere il titolo di legittimazione all'accesso _____

INTERESSE DEL RICHIEDENTE

(Vengono richieste informazioni che costituiscono condizioni per l'accesso ai documenti)

= di avere interesse all'accesso dei documenti in quanto:

ho la necessità di far valere in giudizio le mie ragioni ed ho necessità di produrre i documenti richiesti

ho ricevuto un danno dall'attività svolta in quanto _____

MODALITA' DI ACCESSO

PRENDERE VISIONE (senza estrazione di copia)

ESTRAZIONE DI COPIA

La presa visione dei documenti è a titolo gratuito mentre per l'estrazione di copia verrà richiesto il pagamento di diritti di segreteria.

DELEGATO PER IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Il sottoscritto comunica di avvalersi dei seguenti soggetti ai fini dell'esercizio del diritto di accesso. I soggetti indicati devono intendersi autorizzati a svolgere tutte le attività connesse ivi compreso il ritiro dei documenti.

Cognome _____ Nome _____
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____
_____(Prov. _____) Residenza: Comune di ____
____ CAP _____ (Prov. _____) Tel. _____
Fax. _____ Cell. _____
E-mail _____@__ [] barrare se e-mail con firma certificata

Il delegato

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

Tutto ciò premesso il sottoscritto fa istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.

Il sottoscritto, altresì, dichiara di aver letto e compreso le informazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

(luogo) _____ lì _____ (data)

L'interessato

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI RILASCIO IN COPIA (1)

Si allega alla presente la somma di euro _____ quale rimborso del costo di riproduzione per n. _____ fogli (art. 25, legge 241/90)

(1) L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copie dei documenti è subordinato al pagamento di € 0,15 per ogni foglio riprodotto

Dichiarazione dell'ufficio di Segreteria della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari a conclusione del procedimento di accesso

Domanda ricevuta il//

Si dichiara di aver dato in visione i documenti richiesti rilasciato copia dei documenti richiesti

Il funzionario responsabile del procedimento (firma leggibile)

Il sottoscritto (richiedente) dichiara di avere:

- preso visione del documento
- ottenuto il rilascio in copia del documento richiesto

Luogo e data

In fede

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il modello per inoltrare l'istanza è scaricabile dal sito ufficiale della
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari:
www.teatroliricodicagliari.it

1. Compilare dettagliatamente tutte le voci contenute nel modulo per consentire una celere ricerca; le richieste irregolari o incomplete comportano la riapertura dei termini del procedimento (30 giorni) a partire dalla presentazione della richiesta perfezionata.
2. La richiesta può pervenire tramite l'interessato, o persona incaricata, a mezzo posta, fax, e-mail.
3. La presa visione dei documenti è effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata; l'eventuale accompagnamento di più persone comporta l'esibizione delle generalità che devono essere registrate in calce alla richiesta.

Dove inoltrare il modulo di richiesta debitamente compilato

Via posta:

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Via Efisio Cao di San Marco snc, 09128 Cagliari

Via posta elettronica:

protocollo@teatroliricodicagliari.it

Via PEC:

posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it

Costo rilascio copie

Il rilascio di copie cartacee è soggetto al rimborso del costo di fotoreproduzione stabilito in € 0,15 per ogni foglio riprodotto.

N.B. Si informa che, qualora l'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso individui soggetti controinteressati, lo stesso è tenuto a darne comunicazione agli stessi con sospensione del procedimento per 10 giorni.

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
- D. lgv. 30 giugno 2003, n. 196
- Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi adottato dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Egr.

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza c/o
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle
dichiarazioni,

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il _____
residente in _____ alla _____, codice fiscale _
_____, documento di
riconoscimento n. _____ rilasciato il
_____ da _____

Considerata l'omessa pubblicazione/la pubblicazione parziale del seguente
documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato/risulta parzialmente pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione

PROPONE ISTANZA

di accesso civico sui seguenti contenuti della sezione Amministrazione
Trasparente:

(indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica
ordinaria o certificata:

Si dichiara di aver letto e compreso le informazioni rilasciate ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Data _____

Firma

Spett.le

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)**

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____ residente
in _____ alla _____, codice
fiscale _____, documento di riconoscimento n. ____
_____ rilasciato il _____ da

PROPONE ISTANZA

di accesso sui seguenti dati o documenti o informazioni:

(indicare il dato o documento oggetto dell'istanza ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata:

Si dichiara di aver letto e compreso le informazioni rilasciate ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Data _____

Firma

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Egr.

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza c/o
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

ISTANZA DI RIESAME
(ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il _____ residente in _____ alla
_____, codice
fiscale _____, documento di riconoscimento n. _____ rilasciato
il _____ da _____

CHIEDE

il riesame della risposta ricevuta in data _____ prot. _____ all'istanza di
accesso civico presentata in data _____ avente ad oggetto:

Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta
elettronica ordinaria o certificata:

Si dichiara di aver letto e compreso le informazioni rilasciate ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Data _____

Firma
